

SCHEDA PRODOTTO PER LE AZIONI ORDINARIE DI BANCA POPOLARE DI BARI

Quanto segue costituisce una sintesi delle principali caratteristiche delle Azioni.

Descrizione	Azioni ordinarie, nominative ed indivisibili, liberamente trasferibili, senza indicazione del valore nominale unitario (le "Azioni")
Emittente	Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni (la "Banca" o l'"Emittente")
Codice ISIN	IT0000220514.
Indicatore sintetico di rischio (ISR)	Alto
Orizzonte temporale finanziario dell'investimento	Medio-Lungo termine
Prezzo delle Azioni	A fronte della richiesta di ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A. ("Hi-Mtf"), segmento Order Driven (il "Mercato Hi-Mtf OD"), il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha fissato, conformemente a quanto previsto dal Regolamento del mercato Hi-Mtf pubblicato sul sito internet di Hi-Mtf (www.himtf.com), il prezzo di avvio delle negoziazioni in misura pari ad Euro 7,50, confermato dal parere rilasciato da un esperto indipendente e con il parere favorevole del Collegio Sindacale. Il prezzo di avvio delle negoziazioni coincide, all'avvio delle negoziazioni con il "prezzo di riferimento", che viene in seguito ricalcolato secondo le regole riportate nel Regolamento del mercato. Il prezzo al quale avvengono gli scambi di Azioni sul Mercato Hi-Mtf OD è pari al prezzo d'asta, pubblicato nella Sezione Informativa del Mercato OD e sul sito internet di Hi-Mtf (www.himtf.com).
Complessità	Medio bassa (classe 2)
Grado di Liquidità	Illiquido
Principali fattori di rischio dello strumento finanziario	<p>Si riportano di seguito i principali fattori di rischio relativi alle Azioni.</p> <p>La sottoscrizione delle Azioni implica l'assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento in azioni non negoziate su un mercato regolamentato. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore economico delle Azioni, al pari di un qualsiasi altro strumento rappresentativo del capitale di rischio dell'Emittente, dipende essenzialmente dalla consistenza del patrimonio della Banca e dalle valutazioni circa le sue prospettive di utili futuri, per cui non vi è alcuna certezza che il valore economico delle Azioni in futuro possa essere superiore al prezzo di sottoscrizione; - in caso di indebolimento della consistenza patrimoniale della Banca e/o di modifica delle prospettive circa gli utili futuri della stessa, il valore economico delle Azioni potrebbe subire riduzioni significative, anche al di sotto del prezzo di sottoscrizione; - le suddette variazioni potrebbero non essere conosciute tempestivamente dall'azionista, in quanto, non essendo quotate le Azioni su alcun mercato regolamentato, non sono costantemente disponibili informazioni sui relativi valori; si tenga conto, inoltre, del fatto che gli obblighi informativi previsti dalle norme di legge e regolamentari per gli emittenti titoli diffusi non quotati su mercati regolamentati, quale l'Emittente, sono più limitati rispetto a quelli previsti per emittenti con titoli quotati sui predetti mercati, per cui eventuali accadimenti significativi inerenti la Banca potrebbero non essere conosciuti dagli azionisti in maniera tempestiva; - in sede di disinvestimento si potrebbero incontrare difficoltà a trovare una controparte disposta ad acquistare le azioni che si intendono vendere, come di seguito meglio illustrato. <p>Rischio di illiquidità connesso alle Azioni</p> <p>Le Azioni presentano i rischi di illiquidità tipici di un investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato. L'Emittente ha richiesto l'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Hi-Mtf OD, organizzato e gestito dalla Hi-Mtf.</p> <p>Gli investitori devono considerare che l'ammissione alla negoziazione non costituisce comunque condizione sufficiente per la liquidità delle Azioni. L'Emittente non assume alcun impegno di acquisto di Azioni nei confronti degli azionisti che ne facciano richiesta. Pertanto, gli investitori potrebbero trovarsi nella impossibilità di rivendere a terzi le proprie Azioni, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare contropartita sul Mercato Hi-Mtf OD, o nella difficoltà di vendere le medesime Azioni in tempi ragionevolmente brevi e/o a prezzi in linea con le proprie aspettative e trovarsi conseguentemente nella condizione di dover accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione. Si evidenzia, inoltre, che l'Emittente non assume impegni di riacquisto delle Azioni, riservandosi la facoltà di trasmettere ordini di acquisto ad</p>

ICBPI per conto proprio in ciascuna sessione di negoziazione, utilizzando il Fondo per il riacquisto delle Azioni proprie nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.

Rischi connessi alle caratteristiche delle Azioni e al superamento della soglia prevista dall'articolo 30 del TUB

Poiché l'Emittente è una banca popolare, ai sensi dell'art. 30 del TUB, nessuno può detenere azioni in misura eccedente l'1,00% del capitale sociale, ad eccezione degli organismi di investimento collettivo del risparmio i cui regolamenti determinano il limite di competenza. Nel caso in cui un Azionista della Banca superasse la soglia dell'1,00% del capitale sociale della Banca, la Banca, rilevato il superamento di tale limite, contesterà al detentore la violazione del divieto e le Azioni eccedenti dovranno essere alienate entro un anno dalla contestazione. Inoltre, ogni socio può esprimere in assemblea un solo voto, indipendentemente dall'entità del possesso e l'ammissione nella compagine sociale consegue, a fronte di specifica richiesta del richiedente, al gradimento del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Rischi connessi alla riforma delle banche popolari

L'Emittente, in considerazione dell'entità dei propri attivi, rientra tra le banche popolari che, in conformità alle previsioni introdotte dal decreto legge 3/2015 (convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33), sono obbligate a ridurre i propri attivi a un livello inferiore a 8 miliardi di euro ovvero a trasformarsi in società per azioni con la conseguenza, in primo luogo, che verrà meno il principio del voto capitaro che caratterizza le banche popolari. Inoltre, in caso di trasformazione, l'Emittente avrà facoltà di prevedere una limitazione del diritto di recesso, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, in capo ai soci ove ciò sia necessario per assicurare la computabilità delle azioni nel Tier 1 della banca. La legge di conversione del Decreto ha inoltre previsto che gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari, o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari, possano prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, nessun soggetto avente diritto al voto possa esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. Per effetto del Decreto, delle relative disposizioni attuative adottate da Banca d'Italia e delle possibili operazioni societarie allo stesso connesse, l'assetto di governance dell'Emittente potrà pertanto subire modifiche anche rilevanti le cui conseguenze, dirette o indirette, non sono allo stato prevedibili.

Rischio connesso all'utilizzo del "bail in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD

E' il rischio a cui sono esposti gli azionisti a seguito dell'applicazione dello strumento del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 e recepita nell'ordinamento italiano con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (i "Decreti 180 e 181").

La Direttiva BRRD ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che s'inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico a livello europeo di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

Inoltre, i Decreti 180 e 181 hanno attribuito alla Banca d'Italia il potere di esercitare le funzioni di autorità di risoluzione delle crisi di una banca in dissesto ovvero a rischio dissesto, adottando nuovi strumenti di risoluzione, tra cui il citato "bail-in"; tale strumento, in particolare, consente di ottenere la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori dell'ente creditizio.

L'obiettivo comune dei legislatori europeo e nazionale è quello di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'intermediario, riducendo al minimo l'impatto del dissesto dell'ente sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti.

Infatti i nuovi strumenti di risoluzione della crisi e, segnatamente, il bail-in, intendono assicurare che gli azionisti sostengano le perdite per primi, seguiti dai creditori, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

In base alla Direttiva BRRD e, con specifico riferimento all'Italia, ai Decreti 180 e 181, si registra, dunque, il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi delle Banche basato su risorse pubbliche (c.d. "bail-out"), a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (bail-in).

Le disposizioni riferite al bail-in contenute nei Decreti 180 e 181 entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2016 e saranno applicabili anche agli strumenti finanziari assoggettati al bail-in già in circolazione, ancorché emessi prima di tale data.

Pertanto l'applicazione del bail-in espone l'azionista al rischio di azzeramento totale o parziale del valore delle azioni nel caso in cui venisse avviata la procedura di gestione della crisi della banca, al fine di assorbire le perdite, nella misura (i) necessaria al rispetto dei requisiti prudenziali di capitalizzazione e (ii) idonea a ristabilire la fiducia del mercato nell'ente in dissesto.

	<p>Ad ogni modo, in caso di avvio della procedura di gestione della crisi, prima del 1° gennaio 2016 (entrata in vigore delle norme contenute nei Decreti 180 e 181 sul bail-in), le azioni potranno essere già assoggettate a riduzione di valore.</p> <p>Lo strumento sopra descritto potrà essere utilizzato anche in combinazione con altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, così come recepita dai Decreti 180 e 181, quali la vendita dell'attività d'impresa senza il preventivo consenso degli azionisti.</p>
Modalità di smobilizzo	<p>Il titolare di Azioni che intenda offrire in vendita una parte o la totalità delle Azioni possedute deve impartire un ordine di vendita indirizzato al Mercato Hi-Mtf OD.</p> <p>Le regole di funzionamento del Mercato Hi-Mtf OD, nonché le modalità e le condizioni di svolgimento delle negoziazioni sul Mercato Hi-Mtf OD, sono contenute nel Regolamento del Mercato Hi-Mtf OD di volta in volta vigente, disponibile sul sito internet di Hi-Mtf all'indirizzo www.himtf.com.</p> <p>Le negoziazioni sul Mercato Hi-Mtf OD del segmento relativo alle azioni si svolgono in una "fase d'asta", secondo il calendario di negoziazione pubblicato sul sito www.himtf.com.</p> <p>Gli ordini di vendita possono essere impartiti dai clienti dalla Banca titolari di un dossier titoli e da soci con Azioni depositate presso altri intermediari. Gli ordini ricevuti dalla Banca o da altri intermediari vengono trasmessi all'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. ("ICBPI"), in qualità di aderente diretto al Mercato Hi-Mtf OD. ICBPI, una volta ricevuti gli ordini di vendita, li immette sul Mercato Hi-Mtf OD per l'esecuzione.</p> <p>Le negoziazioni sul Mercato Hi-Mtf OD del segmento relativo alle Azioni avvengono al loro prezzo unitario. Gli ordini conferiti da ICBPI mantengono la priorità temporale e non sono modificabili, ma unicamente revocabili, fino all'orario di chiusura del Mercato Hi-Mtf OD. La conclusione dei contratti avviene, per le quantità di Azioni disponibili, a parità di prezzo, seguendo il criterio temporale determinato dall'orario di immissione.</p> <p>La fase d'asta è stabilita nella sola giornata del venerdì, dalle ore 11:46 alle ore 12:00. Dalle ore 9:00 alle ore 17:30, per le giornate dal lunedì al giovedì, e dalle ore 9:00 alle 11.45 del venerdì, è prevista la fase di pre-asta on cui ICBPI può immettere gli ordini ricevuti dalla Banca o dagli altri intermediari relativi alle Azioni.</p> <p>Gli ordini possono essere immessi esclusivamente "a prezzo limitato" e con le modalità di esecuzione "valido solo asta" o "valida sino a data". L'ordine "valido solo asta" può essere inserito solo il giorno d'asta ed è eseguito anche parzialmente per le quantità disponibili ed al prezzo d'asta, mentre l'eventuale saldo residuo viene automaticamente cancellato al termine dell'asta. L'ordine "valido sino a data" viene eseguito, anche parzialmente per le quantità disponibili ed al prezzo d'asta; l'eventuale saldo residuo rimane sul book fino alla sua completa esecuzione, ovvero per un periodo non superiore alla data indicata e/o fino a revoca da parte di ICBPI, e dovrà avere come data termine validità un giorno d'asta, che non potrà comunque essere successivo a 60 giorni calcolati a partire dalla data di inserimento dell'ordine.</p> <p>Il Regolamento del Mercato Hi-Mtf OD prevede limiti di inserimento ordini e di validazione del prezzo teorico d'asta, una soglia minima e una soglia di riferimento degli scambi.</p> <p>I limiti di inserimento ordini e di validazione del prezzo teorico d'asta fanno riferimento rispettivamente (i) alla variazione percentuale massima del prezzo di inserimento degli ordini, e (ii) alla variazione del prezzo teorico d'asta rispetto al prezzo di riferimento. Tale limite è stato fissato da Hi-Mtf in misura pari a +/- 8% nel primo periodo intermedio di osservazione (della durata di 60 giorni) e che verrà incrementato di +/-4% solo qualora i volumi scambiati non superino la soglia minima fissata dalla Banca. Gli ordini immessi al di fuori di tali limiti sono automaticamente rifiutati e il prezzo teorico d'asta che superi tale limite non sarà validato e, pertanto, i relativi contratti non saranno conclusi.</p> <p>La soglia minima è rappresentata dal controvalore di scambi minimo, misurato in modo indipendente al termine di ciascun periodo intermedio di osservazione (della durata di 60 giorni), al cui mancato raggiungimento sarà automaticamente ampliato il limite di inserimento ordini e di validazione del prezzo teorico d'asta. Con riferimento al primo periodo intermedio di osservazione la soglia minima è stata determinata dalla Banca in misura pari allo 0,1% della capitalizzazione di mercato della stessa.</p> <p>La soglia di riferimento degli scambi - ossia il controvalore di scambi misurato, in occasione di ogni asta, in modo cumulato all'interno dell'intero periodo di osservazione della durata di 12 mesi, al raggiungimento del quale sarà definito il nuovo prezzo di riferimento calcolato come media dei prezzi delle aste tenutesi dall'inizio del periodo di osservazione, ponderati per i volumi - è stata fissata dalla Banca nella misura del 3% della capitalizzazione di mercato.</p>
Presumibile valore di smobilizzo	<p>Il presumibile valore di smobilizzo corrisponde al Prezzo d'asta determinatosi di volta in volta in sede di esecuzione dell'asta settimanale.</p>

Il presente documento non costituisce attività di consulenza da parte della Banca, né tanto meno offerta o sollecitazione al acquistare o vendere strumenti finanziari. Il documento contiene informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali di uno strumento finanziario.